

# COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA N°. 29 del 21/06/2013

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale  
%%tiposeduta%%.

Presiede la seduta il sig. **TANARI MARIA ELISABETTA.**

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. **11** consiglieri comunali compreso il sig. Sindaco, come risulta nel seguente prospetto;

COGNOME E NOME	Presente
1) TANARI MARIA ELISABETTA	X
2) LENZI BRUNO	X
3) MALAVOLTI MAURIZIO	X
4) GUIDOTTI ALESSANDRO	X
5) RICCI MARZIA	X
6) CORSOLINI MIRKO	X
7) GIACOBAZZI OVIDIO	X
8) VITALI MORENA	X
9) BARTOLONI TIZIANO	X
10) LENZI KATIA	X
11) CAPPELLI EZIO	
12) BRUNETTI MARZIA	X
13) PARIGINO ROCCO MATTEO	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa PIERA NASCI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nomina scrutatori i sigg.: BARTOLONI, GIACOBAZZI E LENZI

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, risultano espressi i pareri prescritti dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

**DC 29.2013 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  
APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2013.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**TENUTO** conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

**TENUTO CONTO** che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;
- c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

**ATTESO CHE:**

- i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**RICORDATO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 18/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2012**

Fattispecie	Aliquota 2012
Abitazione principale e relative pertinenze	0,5 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>1</sup>	esenti

<sup>1</sup> Solo variazione in riduzione.

Altri immobili	1,06 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**DATO ATTO** che il gettito IMU accertato nell'anno 2012 ammonta a € 1.746.456 , di cui:

- € 1.006.518,00 (€ 892.598,00 per altri fabbricati+ € 113.920,00 per abitazione principale e relative pertinenze) connesso ad aliquote e detrazioni di base, a fronte di un gettito convenzionale stimato dal MEF di € 1.038.661,00
- € 739.938 connesso alla manovra sulle aliquote;

**RICORDATO** infine che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), le stime del gettito convenzionale dovevano essere riviste entro il 28 febbraio 2013 sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti, ma che ad oggi non sono ancora stati pubblicati i dati aggiornati;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 18/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, c. 4 del D.L. 35/2013, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#). I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.";

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
  - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO CHE**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 30.05.2013, immediatamente eseguibile;

**ANALIZZATO** lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni in esso contenute;

**RITENUTO** pertanto di mantenere invariate, per l'anno 2013, le seguenti alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria applicate nell'esercizio 2012:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	0,5 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Altri immobili	1.06 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili

**ATTESO CHE** sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €. 1.916.207,00 così determinato:

A) Gettito IMU comune ad aliquote di base anno 2012		+ 1.038.661,00
B) Incremento di gettito su unità immobiliare gruppi A, B, C	+ 895.970,00	
C) Riduzione di gettito su unità immobiliari del gruppo D	- 462.912,00	
D) Variazione su gettito IMU 2012 (B-C)		+ 394.569,00
E) Gettito IMU comune ad aliquote di base anno 2013 (A+D)		+ 1.471.719,00
F) Incremento/decremento di gettito da manovra aliquote		+/- 793.000,00
G) Gettito IMU anno 2013 (E+F)		+ 2.264.719,00

a cui si deve detrarre:

la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale<sup>2</sup> funzionale a garantire l'invarianza di risorse rispetto al 2012 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per un importo stimato di €. 348512,00;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del*

<sup>2</sup> Se il valore indicato alla lettera D del prospetto precedente è positivo

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 26/02/2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	0,5 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
Altri immobili	1,06 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 Maggiorata di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili

3. di stimare in via provvisoria in € 1.916.207 il getito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate ed in €. 348.512 la decurtazione del getito IMU derivante in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, in attesa che vengano resi noti i dati definitivi del Ministero sul gettito IMU 2012 con conseguente riquantificazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il 9 novembre, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, c. 4 del D.L. 35/2013;
5. di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to TANARI MARIA ELISABETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa PIERA NASCI

---

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

(Dott.ssa PIERA NASCI)

---

---

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 gg. consecutivi.

Addi **24/06/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa PIERA NASCI

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

-è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **24/06/2013** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**-è divenuta esecutiva il 21/06/2013:**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa PIERA NASCI

---

---